



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 24 ottobre 2022
(OR. en)

13980/22

EF 316
ECOFIN 1086
DELECT 193

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	24 ottobre 2022
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea

n. doc. Comm.:	C(2022) 7536 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 21.10.2022 che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2022) 7536 final.

All.: C(2022) 7536 final



Bruxelles, 21.10.2022
C(2022) 7536 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

I recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell'energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle controparti centrali (CCP) allo scopo di coprire le relative esposizioni. Questi incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine, costringendole a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura inadeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo.

Il 13 settembre 2022 la Commissione ha chiesto all'ESMA di valutare se le disposizioni applicabili di livello 2, in particolare il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (EMIR) per quanto riguarda i requisiti per le controparti centrali, dovessero essere temporaneamente modificate per alleviare alcuni degli oneri che gravano sulle controparti non finanziarie, mantenendo nel contempo l'obiettivo generale dell'EMIR di preservare la stabilità finanziaria. Il 22 settembre 2022 l'ESMA ha risposto alla Commissione delineando proposte concrete per agevolare il funzionamento dei mercati finanziari e dell'energia europei e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell'energia elettrica compensati da CCP con sede nell'UE.

Nella relazione che ha dato seguito alla sua risposta iniziale, l'ESMA presenta progetti di modifica delle norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) n. 153/2013, elaborati dall'ESMA a norma dell'articolo 46, paragrafo 3, dell'EMIR, al fine di ampliare temporaneamente l'insieme delle garanzie reali ammissibili integrando le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per le controparti non finanziarie che agiscono in qualità di partecipanti diretti e le garanzie pubbliche per tutti i tipi di controparti. La Commissione ricorda che le garanzie pubbliche devono essere concesse nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell'Unione.

Tali modifiche sono temporanee e scadranno 12 mesi dopo l'entrata in applicazione del presente regolamento delegato della Commissione. Tuttavia, a seconda dell'evoluzione della situazione sui mercati dei derivati su prodotti energetici, la Commissione è pronta a chiedere all'ESMA di prendere in considerazione una proroga di tali misure temporanee.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

L'ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione in ragione della particolare urgenza della questione, come consentito dall'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1095/2010 (regolamento ESMA).

Come prescritto dall'articolo 46, paragrafo 3, dell'EMIR, l'ESMA ha consultato l'ABE, il CERS e il SEBC. Ove opportuno, l'ESMA ha anche tenuto conto delle informazioni pubblicamente disponibili provenienti da un insieme diversificato di fonti del settore. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati non è stato consultato a causa, anche in questo caso, dell'urgenza della questione, come previsto all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento ESMA.

Il presente regolamento modificativo si basa sulla relazione finale dell'ESMA inviata alla Commissione il 14 ottobre 2022.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

L'atto delegato introduce una modifica del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione.

L'articolo 1 modifica gli articoli 39 e 62 del regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali, nonché il suo allegato I, come segue:

- l'articolo 39 è modificato per consentire temporaneamente l'uso delle garanzie pubbliche di cui all'allegato I;
- l'articolo 62 è modificato per consentire temporaneamente l'uso delle garanzie bancarie non assistite da garanzie reali o parzialmente assistite da garanzie reali;
- l'allegato I è integrato dalla sezione 2 bis che consente l'utilizzo, a condizioni rigorose, di garanzie pubbliche.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 21.10.2022

che modifica le norme tecniche di regolamentazione stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 153/2013 per quanto riguarda misure temporanee di emergenza sui requisiti in materia di garanzie reali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni¹, in particolare l'articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione² stabilisce norme tecniche di regolamentazione relative all'obbligo in capo alle controparti centrali (CCP) di accettare garanzie altamente liquide con un rischio di credito e di mercato minimo.
- (2) I recenti sviluppi politici e del mercato hanno condotto ad aumenti significativi dei prezzi e della volatilità sui mercati dell'energia, che a loro volta hanno determinato notevoli incrementi dei margini da parte delle CCP allo scopo di coprire le relative esposizioni. Tali incrementi dei margini hanno creato tensioni in materia di liquidità per le controparti non finanziarie, che solitamente dispongono di attività meno numerose e meno liquide per soddisfare i requisiti di margine. Di conseguenza tali controparti non finanziarie sono state costrette a ridurre le loro posizioni o a lasciarle con una copertura non adeguata, il che le espone a ulteriori variazioni di prezzo.
- (3) Al fine di garantire il regolare funzionamento, nelle circostanze attuali, dei mercati finanziari e dell'energia dell'Unione e alleviare la pressione sulla liquidità delle controparti non finanziarie attive nei mercati regolamentati del gas e dell'energia elettrica compensati da CCP stabilite nell'Unione, è opportuno ampliare temporaneamente l'insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari per includervi le garanzie bancarie non assistite da garanzie reali.
- (4) Al fine di contenere le tensioni in materia di liquidità osservate sui mercati dei derivati su prodotti energetici, anche le garanzie emesse o garantite da enti pubblici dovrebbero essere considerate dalla CCP garanzie reali ammissibili per le controparti finanziarie e non finanziarie, poiché dette garanzie hanno un basso rischio di controparte e sono

¹ GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

² Regolamento delegato (UE) n. 153/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai requisiti per le controparti centrali (GU L 52 del 23.2.2013, pag. 41).

irrevocabili, incondizionate e possono essere onorate all'interno del periodo di liquidazione del portafoglio del partecipante diretto inadempiente, comportando di conseguenza un rischio di liquidità limitato.

- (5) Ci si attende che i rischi connessi all'ampliamento delle garanzie reali ammissibili mediante l'integrazione delle garanzie bancarie non assistite da garanzie reali e delle garanzie pubbliche restino limitati, in quanto l'ampliamento sarebbe soggetto alle garanzie di gestione del rischio della CCP e continuerebbero ad applicarsi tutti gli altri requisiti applicabili di cui al regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 153/2013.
- (7) Allo scopo di limitare ulteriormente i rischi associati all'accettazione, come garanzie reali, di garanzie bancarie non assistite da garanzie reali per i partecipanti diretti non finanziari e di garanzie pubbliche per i partecipanti diretti finanziari e non finanziari, tali misure dovrebbero essere di natura temporanea e concesse per un periodo di 12 mesi, allentando la pressione sui partecipanti al mercato e incentivandone il ritorno sui mercati.
- (8) Alla luce dei recenti sviluppi del mercato, è necessario ampliare quanto prima l'insieme delle garanzie reali ammissibili a disposizione dei partecipanti diretti non finanziari. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.
- (9) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), previa consultazione dell'Autorità bancaria europea, del Comitato europeo per il rischio sistemico e del Sistema europeo di banche centrali.
- (10) L'ESMA non ha effettuato consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, né ha analizzato i potenziali costi e benefici, in quanto ciò sarebbe stato altamente sproporzionato rispetto alla portata e all'impatto delle modifiche da adottare, tenendo conto del carattere urgente e della portata limitata delle modifiche proposte. Considerata l'urgenza, l'ESMA non ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio³. Il gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati sarà debitamente informato ai sensi di tale disposizione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 153/2013 è così modificato:

1) all'articolo 39 è aggiunto il secondo comma seguente:

"Fino al [OP: *inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*], ai fini dell'articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, le garanzie pubbliche che soddisfano le condizioni di cui all'allegato I sono considerate garanzie altamente liquide.";

³ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

2) all'articolo 62, secondo comma, è aggiunta la frase seguente:

"Tuttavia la sezione 2, punto 1, lettera h), dell'allegato I non si applica alle operazioni su derivati di cui all'articolo 2, punto 4, lettere b) e d), del regolamento (UE) n. 1227/2011 dal [OP: inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] al [OP: inserire la data corrispondente a 12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].";

3) l'allegato I è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21.10.2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN